ESTENSIONE AI CALCIATORI ED AGLI ALLENATORI DI CALCIO DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA GESTITE DALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Art. 4

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:

a) per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti: 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973; 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974; 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975; 9 per cento dal 1 luglio 1975;

b) per l'assicurazione contro le malattie: 5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati. I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra societa' sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) e' posto a totale carico delle societa' sportive. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonche' le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione. Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Versione in vigore dal 24 luglio 1973, non più in vigore dal 1 luglio 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo

Estremi	Legge 14 giugno 1973, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-ai-calciatori-ed-agli-allenatori-di-calcio-della/art-4-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it